



*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

UFFICIO II-V

Prot. Nr. 49188 del 5/6/2014  
Allegati: 3

**CIRCOLARE N. 18**

Alle Amministrazioni centrali dello Stato  
LORO SEDI

Agli Uffici centrali del bilancio  
LORO SEDI

Alle Ragionerie territoriali dello Stato  
LORO SEDI

**OGGETTO:** Decreto-legge n. 66 del 2014 recante “Misure per la competitività e la giustizia sociale”. Articolo 36 - pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato; articolo 49 - Riaccertamento straordinario dei residui; articolo 50, comma 2 - razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi dello Stato.

**1. Pagamento dei debiti delle Amministrazioni centrali dello Stato**

Il decreto-legge n. 66 del 2014 fa seguito alle disposizioni del decreto-legge n. 35 del 2013 ed è rivolto, tra l'altro, al completamento del pagamento dei debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni verso i propri creditori.

In particolare l'articolo 36 del suddetto decreto-legge n. 66 del 2014, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo con una dotazione di 300 milioni per l'anno 2014. A differenza dell'anno 2013, le risorse del fondo 2014 sono destinate all'estinzione dei debiti fuori bilancio dei Ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto.

Rientrano in quest'ambito tutti i debiti, maturati alla data del 31 dicembre 2013, i cui effetti negativi, sulla base dei criteri di contabilità nazionale, sono già stati registrati sui conti pubblici in anni passati, ovvero rapporti di credito/debito con altre pubbliche amministrazioni per i quali ricorrano le medesime condizioni. Potranno essere prese in considerazione anche quelle partite che, in relazione alla loro natura economica, non hanno comportato in passato e non comportino in futuro, nonostante la loro iscrizione in bilancio, alcun effetto sui conti; nonché quelle connesse alla regolazione di debiti nei confronti della tesoreria (chiusura sospesi, ecc.).

L'Ispettorato generale del bilancio, unitamente agli Uffici centrali del bilancio presso ogni Ministero verificheranno la sussistenza delle condizioni di neutralità finanziaria sull'indebitamento

netto previste dal citato articolo.

### **1.1 La Compilazione degli elenchi dei debiti da parte delle Amministrazioni**

Al fine della ricognizione dei citati debiti, entro il 16 giugno 2014, le amministrazioni possono comunicare l'elenco dei debiti in parola, al fine della attribuzione delle relative risorse predisponendo apposito elenco dettagliato, in ordine cronologico, con l'indicazione dei relativi importi.

Tale elenco sarà corredato di specifica richiesta di assegnazione fondi, aggregata in base al pertinente capitolo/piano gestionale di spesa individuato nel bilancio dell'esercizio in gestione (non dell'esercizio di formazione del debito), da indirizzare al coesistente Ufficio centrale del bilancio, che è tenuto ad effettuare i riscontri di competenza (cfr. il successivo § 1.2 per maggiori dettagli).

Il termine del 16 giugno 2014 è perentorio, in quanto, sulla base delle richieste pervenute dalle amministrazioni, verrà definita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 15 luglio 2014, la ripartizione delle risorse tra le amministrazioni richiedenti, sulla base di apposita istruttoria sulle partite debitorie al fine della verifica della sussistenza della neutralità degli effetti in termini di indebitamento netto.

In caso di insufficienza delle risorse stanziato rispetto ai debiti accertati dai Ministeri interessati, si provvederà alla ripartizione proporzionale del fondo, in base ai debiti assentibili per ciascuna amministrazione ed alle richieste pervenute entro il suddetto termine perentorio.

L'elenco dei debiti dovrà essere ordinato secondo la data del titolo che dà diritto al pagamento, con affiancata l'indicazione del capitolo/piano gestionale di riferimento; ciò, per poter individuare l'ordine di priorità dei pagamenti, nel caso si verifichi la necessità della suddetta ripartizione proporzionale del fondo.

Si precisa che le assegnazioni di bilancio derivanti dal riparto del fondo sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti inclusi nei suddetti elenchi e verranno pertanto iscritte sui pertinenti capitoli/piani gestionali individuati con gli stessi da parte delle amministrazioni.

I coesistenti Uffici centrali del bilancio vigileranno sulla corretta imputazione e utilizzazione delle predette risorse, al fine di evitare qualsiasi utilizzo in difformità rispetto alle finalità di cui al decreto-legge in esame.

### **1.2 Trasmissione degli elenchi da parte delle Amministrazioni e istruttoria da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato**

#### **a) Predisposizione e trasmissione degli elenchi da parte delle Amministrazioni**

L'elenco dei debiti dovrà essere predisposto in formato elettronico elaborabile in due versioni sulla base dei file excel scaricabili dal sito web della RGS, i cui facsimili sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della presente circolare:

1. in versione analitica secondo il modello di cui all'allegato A;

2. in versione aggregata a livello di capitolo/piano gestionale di bilancio da utilizzare per la predisposizione del decreto di ripartizione del fondo, secondo il modello di cui all'allegato B.

Gli elenchi vengono trasmessi da ciascuna amministrazione al coesistente Ufficio centrale del bilancio, sia in formato excel, sia sottoforma di documento firmato digitalmente – o, in mancanza di un valido supporto di firma digitale, di documento cartaceo con firma autografa – con apposita dichiarazione di conformità dei contenuti del file excel a quelli del documento sottoscritto.

#### **b) Verifica degli Uffici centrali del bilancio**

Gli Uffici centrali del bilancio verificano che i capitoli di spesa e i piani gestionali di riferimento riportati negli elenchi di cui agli allegati A e B siano stati correttamente indicati dalle coesistenti Amministrazioni, provvedendo, se necessario, di intesa con le stesse, alle opportune rettifiche.

Gli elenchi definitivi di cui agli allegati A e B vengono quindi trasmessi all'Ispettorato generale del bilancio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 1° luglio 2014, in formato excel, a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail [rgs.igpb.ufficio5@tesoro.it](mailto:rgs.igpb.ufficio5@tesoro.it), con esplicita dichiarazione dell'avvenuta verifica della rispondenza dei debiti ai requisiti sopra indicati.

Gli elenchi vengono anche trasmessi al medesimo indirizzo di posta elettronica sottoforma di documento firmato digitalmente, con apposita dichiarazione di conformità dei contenuti del file excel a quelli del documento sottoscritto; in mancanza di un valido supporto di firma digitale, i suddetti elenchi vengono anche trasmessi sottoforma di documento cartaceo con firma autografa, sempre accompagnati dalla medesima dichiarazione di conformità.

#### **c) Monitoraggio dei pagamenti**

Ai fini del monitoraggio dei pagamenti, a partire dal 30 settembre 2014 e con cadenza trimestrale, le Amministrazioni trasmettono ai coesistenti Uffici centrali del bilancio un prospetto predisposto in formato elettronico elaborabile secondo il modello excel scaricabile dal sito web della RGS, il cui facsimile è riportato nell'Allegato C alla presente circolare. Tale prospetto è basato sul modello di cui all'Allegato A della presente circolare con l'aggiunta delle seguenti tipologie di informazioni:

- gli estremi degli impegni di bilancio assunti e i relativi importi;
- gli estremi dei pagamenti effettuati e i relativi importi;
- l'indicazione dell'eventuale mancata estinzione del debito con la descrizione di dettaglio della relativa motivazione.

Il prospetto di monitoraggio è trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio secondo le stesse modalità individuate nel precedente paragrafo b) per la trasmissione degli elenchi di cui agli Allegati A e B della presente circolare.

L'Ufficio centrale del bilancio verificherà i suddetti aggiornamenti ed entro il 28 febbraio 2015 redigerà una apposita relazione finale, con i riscontri effettuati con riferimento agli importi

indicati negli elenchi citati, relativamente alle somme effettivamente impegnate e pagate da trasmettere all'Ispettorato generale del bilancio – Ufficio V.

Si sottolinea che le informazioni raccolte sono estremamente rilevanti, oltre che per il monitoraggio dei pagamenti, anche per la corretta elaborazione dei dati del Rendiconto generale dello Stato.

\*\*\*\*\*

Si raccomanda la massima puntualità da parte delle Amministrazioni nel far pervenire le loro proposte secondo il calendario degli adempimenti sopra riportato. Come di consueto, le Amministrazioni medesime potranno contare sulla fattiva collaborazione degli Uffici centrali del bilancio per una attenta applicazione delle presenti direttive.

## **2. Il riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'art. 49 del decreto-legge n. 66 del 2014**

### **2.1 Procedure ordinarie - contesto normativo**

La normativa vigente, oltre a disciplinare la materia dei residui passivi – siano essi iscritti in bilancio o nel conto del patrimonio – prevede anche alcune procedure da attuarsi regolarmente per la revisione dei residui stessi.

Per quanto riguarda in particolare il bilancio, la procedura ed i presupposti per l'accertamento delle somme da iscriversi a residuo nel conto del bilancio sono dettati dall'art 275 del R.D. 827 del 1924 e successive modifiche ed integrazioni. L'art. 1 commi 37 e 38 della L. 244/2007 ha previsto, che a partire dal 2008 e con cadenza triennale il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuova un programma di ricognizione dei residui passivi di conto capitale da attuare in sede di Conferenza permanente prevista dall'articolo 9 del regolamento di cui al D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, e da concludere entro il 30 aprile, con l'individuazione di quelli per i quali, non ricorrendo più i preposti di cui al medesimo comma 37, si dovrà procedere alla eliminazione.

Per quanto riguarda invece l'istituto della perenzione, disciplinato dal comma 3 dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, occorre ricordare che si sono succeduti nel tempo diversi interventi normativi che, riducendo i termini di conservazione in bilancio dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, hanno concorso a determinare una crescita progressiva del volume dei residui passivi perenti.

In questo quadro e al duplice scopo, da un lato, di conservare nel conto del Patrimonio i soli impegni corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate e dall'altro di mantenere in bilancio le partite prossime al pagamento, sono state emanate le circolari RGS n. 6 del 27 febbraio 2012 e n. 45 del 19 dicembre 2013, con le quali è stata prevista la possibilità di effettuare un'attività di riesame, rispettivamente, dei residui perenti e dei residui passivi di bilancio al limite di perenzione. Infatti, in base alle disposizioni contenute nella menzionata circolare n. 6 del 2012, emanata in applicazione del decreto-legge n. 1 del 2012 art. 35, comma 1, lettera a), è possibile procedere – mediante un'attività di revisione sistematica, sotto forma di *due diligence*, condotta da parte degli Uffici centrali del bilancio in maniera necessariamente coordinata con i responsabili della

spesa dei coesistenti Ministeri – all’eliminazione delle partite passive che, sebbene iscritte nel conto del patrimonio, non presentano più i presupposti giuridici per costituire vere e proprie partite debitorie.

La circolare n. 45, emanata in applicazione dell’articolo 9, comma 12, del decreto-legge n. 150 del 30 dicembre 2013, disciplina le attività funzionali all’esercizio della facoltà del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, di prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità, al fine di evitare l’insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri. L’esercizio di detta facoltà, inizialmente previsto per gli anni finanziari 2010, 2011 e 2012, ai sensi dell’art. 30, comma 11 della legge 196/2009, è stato prorogato anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014, in applicazione della citata normativa di cui all’art. 9, comma 12, del decreto-legge n. 150 del 30 dicembre 2013.

## 2.2 La procedura straordinaria ai sensi dell’articolo 49 del decreto-legge n. 66 del 2014

L’articolo 49 del decreto-legge n. 66 del 2014 ha previsto una procedura di riaccertamento straordinario dei residui che ha come fine l’individuazione di partite, iscritte tra i residui passivi di bilancio e tra i residui passivi perenti del conto del Patrimonio, non più esigibili per il venir meno dei presupposti giuridici dell’obbligazione sottostante: le somme corrispondenti alle partite così individuate, secondo le modalità specificate, confluiranno in appositi fondi per poter poi essere utilizzate compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

L’operazione si articola in un meccanismo che incentiva le Amministrazioni a svolgere in maniera puntuale l’attività di ricognizione, poiché sulla base delle risultanze della stessa, a fronte di somme eliminate dal conto residui, vengono attribuite nuove risorse di bilancio (per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di quelli già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio).

Il comma 2 dell’articolo 49 del decreto-legge n. 66 del 2014 dispone che i risultati di tale attività ricognitiva siano adottati con apposito Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e che l’attività stessa sia articolata in quattro distinti ambiti di analisi, disciplinati rispettivamente dalle lettere a), b) c) e d), riepilogate nelle sottostante tabella.

	Tutti i residui passivi eccetto quelli di cui alle successive colonne	Sospesi di Tesoreria	Residui Enti Territoriali
Residui Passivi IN BILANCIO	a)		d)
Residui passivi PERENTI	b)	c)	d)

Nei successivi paragrafi 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3, con riferimento a ciascun ambito di analisi, vengono fornite istruzioni e scadenze per l’effettuazione, in particolare, dell’attività di ricognizione dei residui prevista dalla norma in oggetto. Dati i tempi ristretti si adotta una procedura e uno scadenario uniforme per tutti gli ambiti di analisi.

Si sottolinea che le scadenze di seguito indicate sono da considerarsi perentorie affinché

possa essere rispettato il termine del 31 luglio 2014 per l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dal comma 1 dell'art. 49 del decreto-legge 66 del 2014, con il quale termina l'attività di individuazione dei residui passivi di bilancio e perenti che possono essere eliminati.

### **2.2.1 Lettera a) - eliminazione dei residui passivi iscritti in bilancio**

La **lettera a)** del comma 2 dell'articolo 49 del decreto-legge n. 66 del 2014 è riferita all'eliminazione dei residui passivi iscritti in bilancio e dispone che a seguito della loro eliminazione e del successivo riversamento delle risorse all'entrata, vengano istituiti fondi di bilancio da iscrivere proporzionalmente ai risultati ottenuti, in misura comunque non superiore al 50%, negli stati di previsione delle Amministrazioni che abbiano svolto tale ricognizione e, per la restante parte, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al fine di facilitare l'attività delle Amministrazioni, l'Ispettorato generale del bilancio, alla chiusura del Rendiconto 2013, trasmetterà a ciascun Ministero, per il tramite del coesistente Ufficio centrale del bilancio, un file excel contenente i dati dei residui passivi di propria competenza a livello di singolo impegno di spesa.

Ciascuna amministrazione – utilizzando i campi appositamente previsti nel file excel, secondo le istruzioni che saranno fornite unitamente al file medesimo – dovrà indicare per ciascun impegno l'importo dei residui da eliminare per il venire meno dei presupposti giuridici per il pagamento. **Il file excel così compilato dovrà essere restituito all'Ufficio centrale del bilancio entro il termine perentorio del 2 luglio 2014.** Il file deve essere trasmesso sia in formato excel, sia sottoforma di documento firmato digitalmente con apposita dichiarazione di conformità dei contenuti del file excel a quelli del documento sottoscritto elettronicamente.

Ciascun Ufficio centrale del bilancio verifica i dati trasmessi, avendo facoltà, ove lo ritenesse opportuno, di richiedere all'amministrazione di produrre tutta la documentazione giustificativa che si rendesse necessaria.

Effettuati i riscontri di propria competenza, **l'Ufficio centrale del bilancio trasmette il file compilato dall'amministrazione all'Ispettorato generale del bilancio entro e non oltre il 10 luglio 2014**, in formato excel, a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail [Rgs.rapporticonibilancisti@tesoro.it](mailto:Rgs.rapporticonibilancisti@tesoro.it) con esplicita dichiarazione dell'avvenuta verifica della rispondenza dei residui passivi ai requisiti di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a) del decreto-legge in esame. **Si sottolinea che deve essere trasmesso un unico file debitamente compilato per ciascuna amministrazione.** I dati vengono anche trasmessi, al medesimo indirizzo di posta elettronica, sotto forma di documento firmato digitalmente dal Direttore dell'Ufficio centrale del bilancio con apposita dichiarazione di conformità dei contenuti del file excel a quelli del documento sottoscritto.

### **2.2.2 Lettere b) e c) - cancellazione di residui passivi perenti**

La **lettera b)** del comma 2 dell'articolo 49 del decreto-legge n. 66 del 2014 riguarda la cancellazione di residui passivi perenti dalle scritture contabili del conto del Patrimonio Generale dello Stato e dispone che per le somme corrispondenti a tali eliminazioni si attivi il sistema premiale

di cui alla lettera a), nella medesima proporzione, prevedendo che l'iscrizione nei suddetti fondi avvenga con legge di bilancio per gli anni 2015-2017 su base pluriennale.

La successiva **lettera c)** è dedicata, sempre nell'ambito dei residui passivi perenti, alle partite contabilizzate in conto sospeso, che costituiscono "crediti" che la Banca d'Italia vanta, quale tesoriere dello Stato, prevedendo che la loro regolarizzazione avvenga tramite operazioni compensative dei rapporti di debito con la Tesoreria statale. Si tratta di partite debitorie già regolate nei confronti dei creditori mediante, per l'appunto, anticipazioni di tesoreria; quindi il debito subentrato nei confronti della Tesoreria statale viene ripianato con questa norma.

Per i residui perenti di cui ad entrambe le lettere b) e c) si seguono procedure analoghe a quelle già descritte nel precedente paragrafo con identica tempistica.

Al fine di facilitare l'attività di ricognizione di cui alle lettere b) e c) l'Ispettorato generale del bilancio, trasmetterà a ciascun Ministero, per il tramite del coesistente Ufficio centrale del bilancio, un file excel riportante le partite di propria competenza iscritte nell'anagrafe dei residui passivi perenti.

Ciascuna amministrazione – utilizzando i campi appositamente previsti nel file excel, secondo le istruzioni che saranno fornite unitamente al file medesimo – dovrà indicare per ciascun impegno l'importo dei residui perenti da eliminare per il venire meno dei presupposti giuridici per il pagamento. **Il file excel così compilato dovrà essere restituito all'Ufficio centrale di bilancio entro il termine perentorio del 2 luglio 2014.** Il file deve essere trasmesso sia in formato excel, sia sottoforma di documento firmato digitalmente con apposita dichiarazione di conformità dei contenuti del file excel a quelli del documento sottoscritto elettronicamente.

Ciascun Ufficio centrale del bilancio verifica i dati trasmessi, avendo facoltà, ove lo ritenesse opportuno, di richiedere all'amministrazione di produrre tutta la documentazione giustificativa che si rendesse necessaria.

Effettuati i riscontri di propria competenza, **l'Ufficio centrale del bilancio trasmette il file compilato dall'amministrazione all'Ispettorato generale del bilancio entro e non oltre il 10 luglio 2014**, in formato excel, a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail [Rgs.rapporticonibilancisti@tesoro.it](mailto:Rgs.rapporticonibilancisti@tesoro.it) con esplicita dichiarazione dell'avvenuta verifica della rispondenza dei residui passivi ai requisiti di cui all'articolo 49, comma 2, lettere b) e c) del decreto-legge in esame. **Si sottolinea che deve essere trasmesso un unico file debitamente compilato per ciascuna amministrazione.** I dati vengono anche trasmessi, al medesimo indirizzo di posta elettronica sotto forma di documento firmato digitalmente dal Direttore dell'Ufficio centrale del bilancio con apposita dichiarazione di conformità dei contenuti del file excel a quelli del documento sottoscritto.

Una **raccomandazione specifica** deve essere effettuata per quanto riguarda in particolare le partite relative a **sospesi di tesoreria (lettera c) oggetto di richieste di reiscrizione** presentate all'Ufficio 2 dell'Ispettorato generale del bilancio per il tramite degli Uffici centrali del bilancio.

**Dalla data di emanazione della presente circolare, fino al termine delle procedure in essa contenute (10 luglio 2014), gli Uffici centrali del bilancio non dovranno provvedere ad inoltrare richieste di reiscrizione qualora le stesse riguardino regolarizzazione di sospesi di tesoreria.** Le partite di

riferimento, presenti in anagrafe e da censire con i file messi a disposizione, andranno trattate come sopra specificato.

### **2.2.3 Lettera d) - cancellazione di residui passivi perenti riguardanti trasferimenti e/o partecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali**

La **lettera d)** prevede che l'attività di ricognizione dei residui passivi di bilancio – di cui alla lettera a) – e dei residui passivi perenti – di cui alla lettera b), qualora riguardi residui concernenti trasferimenti e/o partecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, sia svolta con il concorso degli stessi enti. La stessa lettera prevede che le somme corrispondenti alle partite individuate non confluiscono nei fondi di cui alla lettera a), ma che con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, siano iscritte su base pluriennale in appositi fondi, da destinare ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati. Anche in questo caso si tratta di un meccanismo che stanziava risorse in bilancio a fronte di cancellazioni di partite residue. Il concorso degli enti territoriali nell'attività di ricognizione dei residui rende il processo più articolato per la realizzazione del quale saranno convocate apposite riunioni con gli Ispettorati competenti al fine di definire in maniera più puntuale le operazioni da compiere.

La procedura e la tempistica – dal momento che di fatto si tratta della ricognizione dei residui di cui alle lettere a) e b) nel caso particolare in cui riguardino trasferimenti agli enti territoriali – sono le stesse già descritte per la ricognizione dei residui passivi di bilancio e perenti nei precedenti paragrafi 2.2.1 e 2.2.2: i file excel che saranno rispettivamente inviati per i residui di cui alle lettere a) e b) conterranno appositi campi per l'identificazione dei casi ricadenti nell'ambito della lettera d).

### **2.2.4 Attività successive alla ricognizione dei residui passivi di bilancio e perenti**

Infine, le attività successive alla ricognizione dei residui passivi e perenti descritta nei precedenti paragrafi – quali la cancellazione dal bilancio e dal patrimonio delle partite non più dovute, il versamento all'entrata delle somme relative ai residui eliminati di cui alla lettera a) dell'art. 49 del decreto-legge n. 66 del 2014, nonché l'iscrizione in bilancio dei fondi corrispondenti alle somme individuate come non più dovute con riferimento alle lettere a), b) e d) della norma citata – saranno disciplinate dall'Ispettorato generale del bilancio assicurando, per quanto riguarda in particolare i fondi da iscrivere in bilancio, la compatibilità con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

## **3. La razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi dello Stato**

L'articolo 50 comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, al fine di consentire alle Amministrazioni di razionalizzare la spesa per acquisto di beni e servizi secondo le modalità ritenute più efficaci e di prevenire la formazione di debiti fuori bilancio, prevede la possibilità di effettuare variazioni di bilancio compensative, nel rispetto dell'invarianza degli effetti dei saldi di finanza pubblica, rispettivamente nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli dei consumi intermedi e degli investimenti fissi lordi, previa motivata e documentata richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze.



Le suddette variazioni devono essere compensate all'interno della medesima categoria economica (la 2 e la 21) e possono riguardare missioni di spesa diverse. Esse sono effettuate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare alle Camere; dalle possibilità di compensazione restano escluse solo le spese predeterminate per legge (tali variazioni compensative potranno essere proposte con il provvedimento di assestamento del bilancio 2014).

Le Amministrazioni che intendano avvalersi di tale facoltà potranno formulare nel corso dell'esercizio, anche con riferimento al triennio in gestione, per il tramite dei coesistenti Uffici centrali del bilancio, apposite richieste all'Ispettorato generale del bilancio, indicando i capitoli e i piani gestionali interessati alla compensazione nell'ambito delle suddette categorie di spesa.

Dovrà essere altresì fornita dimostrazione che la variazione proposta è volta alla razionalizzazione della spesa o al pagamento di debiti fuori bilancio. La medesima proposta non potrà comportare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

La proposta dovrà inoltre risultare coerente con la comunicazione che le medesime Amministrazioni devono trasmettere ai fini della ripartizione del fondo di cui al punto 1 della presente Circolare e pertanto non potrà interessare compensazioni a carico di capitoli che vengono integrati a valere sul riparto del fondo medesimo.

Il Ragioniere Generale dello Stato









